

Deliberazione 3 agosto 2010 – VIS 85/10

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nei confronti di Bragas S.r.l.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 3 agosto 2010

Visti:

- l'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00;
- la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2004, n. 173/04;
- la deliberazione dell'Autorità 22 settembre 2008, ARG/gas 128/08
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08;
- la deliberazione dell'Autorità 2 novembre 2009, VIS 115/09;
- la deliberazione dell'Autorità 2 novembre 2009, VIS 116/09.

Fatto

1. Con note 18 ottobre 2008 (prot. Autorità 32465), 19 novembre 2008 (prot. Autorità 36614) e 5 dicembre 2008 (prot. Autorità 84) Bragas S.r.l. (di seguito: Bragas o società) ha comunicato all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) di gestire il servizio di distribuzione e fornitura di gas di petrolio liquefatti (GPL), rispettivamente, nelle località di Lusiglié (TO), Cavallerleone (CN), nella frazione Madonna del Pilone del Comune di Cavallermaggiore (CN) a partire dal 4 aprile 2008; nelle località di Prunetto (CN), Castellino Tanaro (CN) e Feisoglio (CN) a partire dal 1° ottobre 2008; nelle località di San Benedetto Belbo (CN), Niella Belbo (CN), Cravanzana (CN), Bosia (CN), Gottasecca (CN) e Ciglié (CN) a partire dal 15 ottobre 2008, indicando anche le condizioni tariffarie applicate, nell'ambito del regime di libertà tariffaria connesso alla fase di avviamento.

2. Con nota 26 maggio 2009 (prot. Autorità 30490) la medesima società, a rettifica delle comunicazioni indicate nel precedente punto 1, ha preannunciato l'imminente trasmissione delle condizioni tariffarie praticate nelle predette località a partire dall'anno termico 2001/2002.
3. Gli Uffici dell'Autorità, con nota 29 luglio 2009 (prot. Autorità 43600), hanno sollecitato alla società l'invio della preannunciata documentazione.
4. Con nota 7 agosto 2009 (prot. Autorità 45742) Bragas ha comunicato le condizioni tariffarie applicate nelle menzionate località a partire dall'anno termico 2001/2002.
5. L'Autorità, con deliberazione VIS 116/09, ha avviato, nei confronti di Bragas, un procedimento per accertare la violazione degli obblighi tariffari e informativi stabiliti dagli articoli 3, comma 4, 6, comma 1, 12, comma 2, 13, comma 1, 15, commi 1 e 2, della deliberazione n. 237/00, dagli articoli 12, commi 1 e 8, e 13, comma 1, della deliberazione n. 173/04, dal punto 1 della deliberazione ARG/gas 128/08 e dall'articolo 2, comma 4, della deliberazione ARG/gas 159/08, e irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria.
6. Con la coeva deliberazione VIS 115/09 l'Autorità ha avviato un procedimento preordinato a determinare d'ufficio le condizioni economiche del servizio di distribuzione e fornitura di GPL nelle predette località, ai sensi dell'articolo 13 della deliberazione n. 237/00 e dell'articolo 12 della deliberazione n. 173/04.
7. Con nota 9 dicembre 2009 (prot. Autorità 072870) la società ha chiesto di accedere agli atti del presente procedimento: la richiesta è stata prontamente soddisfatta nei giorni immediatamente successivi.
8. Con nota 16 giugno 2010 (prot. Autorità 22625) il responsabile del presente procedimento, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, ha comunicato alla società le risultanze istruttorie.
9. Con nota 24 giugno 2010 (prot. Autorità 023602) Bragas ha presentato una memoria difensiva.

Valutazione giuridica

10. Gli articoli 3, comma 4, 15, commi 1 e 2, della deliberazione n. 237/00 e l'articolo 12, comma 8, della deliberazione n. 173/04 impongono agli esercenti degli ambiti tariffari riforniti a GPL una serie di obblighi informativi nei confronti dell'Autorità, tra i quali quello di comunicare, entro trenta giorni dal suo verificarsi, l'attivazione delle forniture.
11. Gli articoli 6, comma 1, 13, comma 1, 12, comma 2, della deliberazione n. 237/00, l'articolo 12, comma 1 e l'originaria versione dell'articolo 13, comma 1, della deliberazione n. 173/04 impongono agli esercenti degli ambiti tariffari riforniti a GPL di sottoporre proposte tariffarie, con cadenza annuale, alla preventiva approvazione dell'Autorità. Il punto 1 della deliberazione ARG/gas 128/08 e l'articolo 2, comma 4, della deliberazione ARG/gas 159/08 esigono che le tariffe applicate nel periodo dal 1° ottobre 2008 al 30 giugno 2009 siano quelle approvate dall'Autorità in relazione all'anno termico 2007/2008.
12. Dagli elementi acquisiti agli atti emerge che la società non ha adempiuto a quanto prescritto dalle disposizioni indicate nei precedenti punti 10 e 11, con riferimento alle forniture di GPL attivate fin dall'anno termico 2001/2002 nelle località menzionate nel precedente punto 1.

13. Tuttavia, un'interpretazione sistematica delle disposizioni indicate nel precedente punto 11 conduce ad escludere che sulle imprese distributrici di GPL gravi un vero e proprio *obbligo* di presentazione delle proposte tariffarie, la cui violazione le esporrebbe all'irrogazione di sanzioni da parte dell'Autorità. Piuttosto sulle imprese incombe un *onere* di presentazione delle proposte tariffarie per evitare l'applicazione delle condizioni economiche determinate d'ufficio. Pertanto non sussistono le violazioni contestate con deliberazione VIS 116/09 relativamente alle disposizioni tariffarie indicate nel precedente punto 11: il che comporta l'assorbimento delle pertinenti argomentazioni difensive svolte dalla società nella citata nota del 24 giugno 2010.
14. Sussiste invece la violazione delle norme di cui al precedente punto 10, con riferimento alle località menzionate nel precedente punto 1, in quanto Bragas non ha adempiuto agli obblighi informativi ivi previsti, tra i quali quello di comunicare all'Autorità, entro trenta giorni dal suo verificarsi, l'attivazione delle forniture. E' peraltro la stessa società, con la citata nota del 24 giugno 2010, ad ammettere la violazione, sia pure adducendo una serie di elementi suscettibili di apprezzamento ai diversi fini della quantificazione della sanzione (autodenuncia, atteggiamento collaborativo, ridotta estensione territoriale dell'infrazione, contenuto numero di utenti coinvolti).

Quantificazione della sanzione

15. L'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - gravità della violazione;
 - opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - personalità dell'agente;
 - condizioni economiche dell'agente.
16. Con deliberazione ARG/com 144/08, l'Autorità ha adottato "*Linee guida sull'applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c), della legge n. 481/95*", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 246, in data 20 ottobre 2008 (Supplemento Ordinario n. 234).
17. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, Bragas ha disatteso disposizioni preordinate ad attivare flussi informativi funzionali a consentire all'Autorità di monitorarne l'attività. La società si è venuta a trovare nell'indebita situazione di poter svolgere il servizio nelle località menzionate nel precedente punto 1 senza consentire all'Autorità di verificare l'applicazione della regolazione dell'Autorità relativa anche a profili non tariffari (condizioni di erogazione del servizio, *standard* di qualità commerciale, *standard* di sicurezza, disciplina *unbundling*).
18. Le disposizioni di cui al precedente punto 10, in tema di obblighi informativi, sono state violate attraverso una condotta omissiva protrattasi per sette anni.
19. Tuttavia, la gravità della violazione è attenuata dalla ridotta estensione territoriale (le sole località indicate nel precedente punto 1) e dal circoscritto numero di utenti coinvolti (oscillanti tra i 500 e i 1.000 circa, nel periodo tra il 2001 e il 2008).
20. Per quel che riguarda l'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, non risulta alcun elemento utile.

21. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, la società non si è resa responsabile di altre violazioni di provvedimenti dell'Autorità. Meritevole di positiva considerazione è la circostanza che sia stata la stessa società a rappresentare all'Autorità la violazione, ponendo nel contempo fine alla stessa.
22. Quanto al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, il fatturato realizzato dalla società nel 2008, nell'esercizio dell'attività di distribuzione e fornitura di gas diversi dal naturale, è pari a 1.052.354,21 euro.
23. Gli elementi indicati nei precedenti punti da 17 a 22 conducono a determinare la sanzione, per la violazione degli obblighi di comunicazione di cui al precedente punto 10, nella misura di euro 30.000,00 (trentamila/00)

DELIBERA

1. si accerta la violazione, da parte di Bragas S.r.l., degli articoli 3, comma 4, 15, commi 1 e 2, della deliberazione n. 237/00 e dell'articolo 12, comma 8, della deliberazione n. 173/04 nei sensi di cui in motivazione;
2. è irrogata a Bragas S.r.l., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 30.000,00 (trentamila/00);
3. non sussistono le violazioni degli articoli 6, comma 1, 13, comma 1, 12, comma 2, della deliberazione n. 237/00, dell'articolo 12, comma 1, dell'originaria versione dell'articolo 13, comma 1, della deliberazione n. 173/04, del punto 1 della deliberazione ARG/gas 128/08 e dell'articolo 2, comma 4, della deliberazione ARG/gas 159/08;
4. si ordina a Bragas S.r.l. di pagare la suddetta sanzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
5. decorso il termine di cui al precedente punto 4, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81 (codice tributo "789T");
6. si ordina a Bragas S.r.l. di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
7. il presente provvedimento sarà notificato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Bragas S.r.l., con sede legale in Via G. Piumati, 169/A, 12042 Bra (CN), pubblicato sul sito *internet* dell'Autorità (www.autorita.energia.it) e trasmesso in copia ai Comuni di Lusiglié, via Cavour, 9, 10080, Lusiglié (TO), Cavallerleone, Piazza Santa Maria, 2, 12030 Cavallerleone (CN), Prunetto, via San Sebastiano, 57, 12077 Prunetto (CN), Castellino Tanaro, via Roma, 28, 12060

Castellino Tanaro (CN), Feisoglio, via Roma, 6, 12050 Feisoglio (CN), San Benedetto Belbo, via Fratelli Cora, 1, 12050 San Benedetto Belbo (CN), Niella Belbo, Piazza Mercato, 18, 12050 Niella Belbo (CN), Cravanzana, via Ferrera, 2, 12050 Cravanzana (CN), Bosia, Piazza San Nazaro, 12050 Bosia (CN), Gottasecca, via A. Ravina, 4, 12070 Gottasecca (CN), Ciglié, Piazza Castello, 2, 12060 Ciglié (CN), Cavallermaggiore, via Roma, 104, 12030 Cavallermaggiore (CN), in persona dei rispettivi Sindaci *pro tempore*.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

3 agosto 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis